



Camera di Commercio Salerno

INFORMATIVA DIRITTO ANNUALE 2017

L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Lo stesso articolo prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE per il pagamento del diritto annuale la Camera di Commercio I.A.A., **non emette più i bollettini postali**, pertanto le imprese devono diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all'iscrizione in presunti annuari, registri e repertori, ovvero relativa a presunte prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto annuale né con l'iscrizione in registri tenuti dalla Camera di Commercio.

Istruzioni per la compilazione del modello F24

Il modello F24 va compilato seguendo le istruzioni che seguono:

Contribuente si deve indicare il **C.F.** (non la Partita IVA) dichiarato all'ufficio del Registro delle Imprese e **riportato nell'informativa inviata a tutte le imprese iscritte al 31.12.2016** (in caso di difformità contattare l'ufficio Diritto Annuo per le necessarie verifiche), i dati anagrafici e il domicilio fiscale;

_ **sezione da compilare:** sez. IMU ed altri tributi locali;

_ **codice ente/codice comune:** sigla della provincia della Camera di commercio presso cui l'impresa è iscritta (**SA**). Le imprese che esercitano l'attività in più province, con unità locali, devono indicare distintamente la sigla della provincia e l'importo dovuto per ogni singola Camera di commercio;

_ **codice tributo:** 3850;

_ **rateazione:** non essendo tributo soggetto a rateazione si può omettere di compilare il campo;

_ **anno di riferimento:** 2017;

_ **importi a debito**: indicare l'importo dovuto (dedotto dalle tabelle di seguito indicate e comprensivo anche dell'importo relativo alle unità locali presenti nella medesima provincia della sede).

_ **importi a credito compensati**: compilare con riga autonoma in caso di compensazione di crediti vantati per lo stesso diritto annuale con il medesimo codice tributo (3850) indicando l'anno di riferimento relativo al credito (es. 2015).

L'utilizzo del modello F24 e il termine di versamento unificato rende sempre più agevole la possibilità di usufruire della compensazione con quanto dovuto a titolo di diritto annuale con eventuali crediti per altri tributi e/o contributi a favore dell'Erario e/o di altri Enti, nonché con lo stesso diritto annuale (**per importi accertati relativi all'anno precedente**).
Si consiglia pertanto di utilizzare un unico modello di versamento alle prescritte scadenze.

IMPORTANTE In caso di **errata compilazione** o di **errata trasmissione** del modello **F24** da parte del soggetto delegato (es. **cod. tributo, anno di riferimento** dello stesso), è possibile richiedere all'Ufficio Diritto Annuale della Camera di commercio la rettifica del dato con il modello appositamente predisposto.

SI RICORDA che dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita IVA hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/06).

IMPORTI

Il decreto Interministeriale dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone le riduzioni percentuali dell'importo del diritto camerale, previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, che per l'anno 2017 e' pari al 50 per cento.

SEZIONE SPECIALE (imprese iscritte al 31.12.2016):

Tipo di Impresa	Sede	Unità locale
Imprese individuali	€ 52,80 (1)	€ 10,56 (1)
Società semplici agricole	€ 60,00 (1)	€ 12,00 (1)
Società semplici non agricole	€ 120,00 (1)	€ 24,00 (1)
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001	€ 120,00 (1)	€ 24,00 (1)
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria	€ 66,00 (1)	
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a	€ 18,00 (1)	

(1) Il Decreto del Ministro dello sviluppo in corso di registrazione alla Corte dei conti, ha attuato quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016; le modalità di determinazione del diritto annuale per l'anno 2017 tengono conto della quota destinata al finanziamento di progetti strategici, da applicare secondo le misure previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con

modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114 e con le modalità applicative di cui al decreto interministeriale 8 gennaio 2015.

Pertanto le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese ed i Soggetti REA, in seguito all'approvazione del finanziamento dei progetti strategici, pagheranno la stessa somma dell'anno 2016.

Ai fini del corretto versamento del diritto annuale per l'anno 2017, **le imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese** (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) devono tenere conto del criterio di arrotondamento richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009, e della presenza o meno di eventuali unità locali secondo quanto segue:

- Se l'impresa individuale non ha unità locali verserà l'importo di € 53,00;
- Se l'impresa individuale ha, oltre alla sede legale, una sola unità locale verserà l'importo di € 63,00 (52,80+10,56);
- Se l'impresa individuale ha, oltre alla sede legale, **N** unità locali verserà l'importo di € (52,80+10,56 x **N** unità locali), **arrotondato all'unità di euro**;
- Se l'impresa individuale ha solo **N** unità locali nella provincia verserà l'importo di (10,56 x **N** unità locali), **arrotondato all'unità di euro**;

Si intendono società **semplici agricole** quelle che oltre ad avere nell'oggetto sociale l'attività agricola, **abbiano anche dichiarato al Registro delle Imprese l'inizio della suddetta attività**; diversamente, le stesse sono tenute al pagamento dell'importo **come società semplici non agricole**. E' quindi necessario - al fine del corretto pagamento - verificare l'avvenuta dichiarazione di inizio attività al Registro delle Imprese.

Si intende per **unità locale** l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche (a puro titolo esemplificativo: laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, filiali, agenzie, etc).

Per le unità locali ubicate nella **provincia della sede** gli importi delle stesse, dovranno essere sommati all'importo dovuto per la sede (secondo i valori indicati nel prospetto considerati per ogni unità locale), mentre per quelle **ubicate fuori provincia** si dovrà indicare distintamente l'importo dovuto per ogni provincia (distinto con il diverso codice ente ovvero con la diversa sigla della provincia).

Per agevolare nel calcolo le imprese con unità locali viene allegata all'informativa una **scheda riepilogativa** della situazione delle **unità locali iscritte presso il Registro delle Imprese al 31.12.2016** (con le percentuali di aumento del diritto annuale eventualmente deliberate dalle Camere). Le **unità locali iscritte nel corso del 2017** non sono presenti sulla predetta scheda in quanto già tenute, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, al pagamento del diritto annuale. Dovrà pertanto essere verificato separatamente l'avvenuto pagamento, ed in caso non sia stato eseguito si potrà eventualmente sanare con l'istituto del ravvedimento operoso

ATTENZIONE: in caso di difformità tra la situazione reale dell'impresa e quella presente nella scheda si consiglia di verificare la situazione attualmente dichiarata al Registro delle Imprese, al fine di presentare le eventuali denunce di cancellazione che siano state omesse. **Si ricorda che la tardiva denuncia non esonera però dal pagamento del diritto per l'anno in corso.**

SEZIONE ORDINARIA (imprese iscritte al 31.12.2016):

L'importo da versare per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese si ottiene applicando al fatturato 2016 (*) la misura fissa e le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, e riportate nella sottostante tabella B, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi complessivi così determinati dovranno essere arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009.

Tabella (B)

Da Euro	A Euro	Aliquote %
0	100.000	€ 200 (misura fissa)
100.000	250.000	0,015%
250.000	500.000	0,013%
500.000	1.000.000	0,010%
1.000.000	10.000.000	0,009%
10.000.000	35.000.000	0,005%
35.000.000	50.000.000	0,003%
50.000.000		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

(*) Per l'individuazione dei righi del modello IRAP 2017 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2017 la Circolare di riferimento è la N.19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato consultabile sul sito camerale.

Il Decreto del Ministro dello sviluppo in corso di registrazione alla Corte dei conti, ha attuato quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016; le modalità di determinazione del diritto annuale per l'anno 2017 tengono conto della quota destinata al finanziamento di progetti strategici, da applicare secondo le misure previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114 e con le modalità applicative di cui al decreto interministeriale 8 gennaio 2015.

Le società, a parità di fatturato rispetto all'anno precedente, in seguito all'approvazione del finanziamento dei progetti strategici, pagheranno pertanto la stessa somma dell'anno 2016.

IMPRESE ISCRITTE NEL CORSO DEL 2017

Le imprese che chiedono l'iscrizione e/o l'annotazione nella sezione speciale o nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese in corso d'anno, e/o denunciano l'apertura di unità locali sono tenute al versamento del diritto annuale **(entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e/o di annotazione.)**

Gli importi del diritto annuale per le imprese che si iscrivono nel corso dell'anno sono i seguenti:

TABELLA IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2017 - NUOVE ISCRITTE

	SEZIONE TABELLA	TIPO DI IMPRESA		
			SEDE	UNITA' LOCALE
SEZIONE SPECIALE	A	IMPRESE INDIVIDUALI	52,80 €	10,56 €
		SOCIETA' SEMPLICI AGRICOLE	60,00 €	12,00 €
		SOCIETA' SEMPLICI NON AGRICOLE	120,00 €	24,00 €
		SOCIETA' TRA AVVOCATI	120,00 €	24,00 €
SEZIONE ORDINARIA	B	SEDI SECONDARIE (o unità locali) DI IMPRESE ESTERE	66,00 €	
		IMPRESE INDIVIDUALI CONSORZI COOPERATIVE G.E.I.E. S.N.C. - S.A.S. SOCIETA' DI CAPITALI	120,00 €	24,00 €

Si può scegliere di effettuare il pagamento tramite:

- **versamento telematico:** l'importo verrà prelevato automaticamente dal fondo utilizzato per il pagamento dei diritti di segreteria;
- **versamento ordinario con modello F24 entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o della annotazione.**

L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno

TERMINI DI VERSAMENTO

Il pagamento del diritto annuale per tutte le imprese (e le unità locali) iscritte al 31.12.2016, deve avvenire, in **unica soluzione**, con le modalità previste dal capo III del D. Lgs. 9/07/1997, n. 241, entro il **termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte (termine stabilito dall'art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435)**.

Si ricorda che l'articolo 7-quater del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha modificato **a decorrere dal 1° gennaio 2017**, i termini dei versamenti di cui al citato articolo 17.

Ecco i termini per il versamento **previsti dall'art. 17 del DPR n. 435/2001** (nel testo modificato dal D.L. 15/04/2002, n. 63 convertito in legge 15/06/2002, n. 112, nonché **dai commi 11 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e** dall'articolo 7-quater del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2016, n. 225).

- **entro il 30 giugno** per le persone fisiche, società di persone. Per i **pagamenti effettuati entro il trentesimo giorno successivo** si applica unicamente la maggiorazione prevista per gli altri versamenti (0.40%);
- **entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta** (esercizio sociale) per i **soggetti IRES (ex IRPEG)**. Per i **versamenti effettuati entro il trentesimo giorno successivo** a quello di scadenza si applica unicamente la maggiorazione prevista per gli altri versamenti (0.40%);
- **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio ovvero a quello di scadenza del termine stabilito per l'approvazione (se il bilancio non è approvato)** per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per i versamenti effettuati entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza si applica unicamente la maggiorazione prevista per gli altri versamenti (0.40%);

CASI PARTICOLARI:

Le **imprese che trasferiscono la sede legale** in altra provincia versano il diritto solo alla Camera di Commercio ove è iscritta la sede al 1° gennaio 2017 (deve essere stato correttamente dichiarato, all'atto dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, che detta impresa proviene da altra provincia) o alla diversa data se l'impresa è costituita successivamente.

Importante è quindi non la data di inizio dell'attività nella nuova provincia, ma la **data di iscrizione** al Registro delle Imprese.

Nei casi di **trasformazione di natura giuridica** avvenuti nel corso dell'anno detta trasformazione è ininfluenza per la determinazione degli importi del diritto annuale per l'anno in cui è avvenuta.

Nei casi di **passaggio da una sezione all'altra del Registro delle Imprese** avvenuto nel corso dell'anno, quando questo influisca sull'importo dovuto per diritto annuale, si determina il diritto annuale avuto riguardo alla sezione in cui si era iscritti al 1 gennaio dell'anno di riferimento (quindi al 01.01.2017).

SOGGETTI ESONERATI

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359/2001 **non devono effettuare il pagamento per l'anno 2017:**

- Le imprese che al 31 dicembre 2016 risultino in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (salvo i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività);
Le imprese soggette alle altre procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale;
- Le imprese individuali che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2016 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2017;
Nel caso di decesso del titolare il diritto è dovuto dagli eredi sino all'anno del decesso.
- Le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2016 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2017;
- le società di persone ed i consorzi che siano sciolti senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre 2016 e abbiano presentato domanda di cancellazione dal Registro imprese entro il 30 gennaio 2017;
- Le società cooperative che siano state sciolte, con provvedimento adottato entro il 31.12.2016, dall'autorità governativa ai sensi dell'art. 2545 - septiesdecies c.c. (già art. 2544 C.c.);

SANZIONI

Nei casi di **tardivo** e **omesso** versamento sarà comminata (ai sensi dell'art. 18 della legge 580/93) una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n. 472/97 e successive modifiche e integrazioni, così come applicate - per quanto attiene al diritto annuale - con decreto regolamentare **D.M. 27/01/2005 n. 54** (G.U. n. 90 del 19.04.2005).

Il Decreto Ministeriale 27/01/2005 n. 54 (entrato in vigore il 4 maggio 2005) prevede due tipologie di violazioni, a seconda di quando viene eseguito il versamento del diritto dovuto, intendendo lo stesso:

- **Tardivo**, quando il versamento è effettuato con ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine ordinario di versamento (cui si applica la **sanzione del 10%**);
- **Omesso** quando il versamento non è stato eseguito, oppure è stato effettuato con ritardo superiore ai trenta giorni rispetto al termine ordinario di versamento.

Per termine di versamento si intende l'**ordinario termine di versamento**, distinguendo tra le due possibili fattispecie, le imprese di vecchia iscrizione (termine stabilito dall'art. 17 DPR 435/2001 commi 1 e 3), e le imprese o unità locali di nuova iscrizione (termine indicato nei decreti annuali, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione). Il decreto regolamentare rinvia infatti ai termini previsti dall'art. 8 del D.M. n. 359/2001 "Regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale" che comprende i termini di scadenza per tutte e due le tipologie.

N.B. Si ricorda ancora che sono da considerarsi **tardivi** gli importi versati senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%, anche in ipotesi di compensazione, di crediti se effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.

Non si considera omesso il versamento effettuato in favore di una camera di commercio incompetente per territorio, **se effettuato per l'importo dovuto, entro i corretti termini di scadenza.**

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Per tutte le violazioni compiute dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 54/2005 (04.05.2005) trova applicazione il ravvedimento di cui all'art. 6, del suddetto decreto, che prevede, per le violazioni non ancora constatate, la possibilità di accedere al **ravvedimento operoso** (così come già previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e succ. modifiche ed integrazioni) con le seguenti misure di sanzione ridotta:

- **1/8 del 30% (3,75%)** se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento - **c.d. ravvedimento breve** -;
- **1/5 del 30% (6%)** se il versamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di versamento – **c.d. ravvedimento lungo**.

In proposito il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 0062417 del 30.12.2008, ha affermato che la modifica disposta dal comma 5 dell'articolo 16 del DL n. 185/2008 non ha un automatico effetto di modifica del comma 1, lett. a) e b) del predetto articolo art. 6 del DM n. 54/2005, **il quale fissa una fonte normativa, di per sé autonoma.**

Il contribuente che intenda regolarizzare spontaneamente (prima di essere venuto a conoscenza di una contestazione da parte della Camera di commercio), le violazioni relative al diritto annuale deve provvedere al pagamento:

1. del tributo dovuto e non versato (o versato in misura inferiore);
2. degli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse (*) con maturazione giornaliera;
3. della sanzione ridotta

COME SI VERSA

Per il versamento del ravvedimento operoso, come per il diritto, si utilizza il modello **F24**, indicando nella **Sez. IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI**:

- **codice ente/codice comune** la sigla della provincia a cui è dovuto il versamento (es. **“SA” per Salerno**);

- **codice tributo** i seguenti codici :

1. **“3850”** l'importo del diritto annuale dovuto;
2. **“3851”** gli interessi moratori al tasso legale di interesse (*** prospetto tassi legali**) con maturazione dal giorno di scadenza del termine di versamento al giorno in cui viene eseguito il versamento, commisurati al diritto non versato secondo la formula della capitalizzazione semplice (ammontare tributo non versato x tasso legale annuo x n. giorni)/36500;
3. **“3852”** la sanzione pari al **3,75% (Ravvedimento breve)** o al **6%, (Ravvedimento lungo)** dell'importo del diritto annuale dovuto.

I **codici tributo 3851 e 3852 non sono compensabili** giusta espressa indicazione della **risoluzione** dell'Agenzia delle Entrate n. **115/E del 23.05.2003** che ha istituito i suddetti codici.

4. **anno di riferimento** per tutti e tre i codici tributo l'anno da indicare è l'anno di imposta cui si riferisce il versamento (per esempio omesso versamento 2016 anno riferimento 2016 per tutti e tre i codici) **e non l'anno in cui si procede alla regolarizzazione.**

(*)**TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE LEGALE**

Dal	Al	Saggio	Norma
21/04/1942	15/12/1990	5,00%	Art. 1284 cod.civ.
16/12/1990	31/12/1996	10,00%	L. 353/90 e L.408/90
01/01/1997	31/12/1998	5,00%	L. 662/96
01/01/1999	31/12/2000	2,50%	Dm Tesoro 10/12/1998
01/01/2001	31/12/2001	3,50%	Dm Tesoro 11/12/2000
01/01/2002	31/12/2003	3,00%	Dm Economia 11/12/2001
01/01/2004	31/12/2007	2,50%	Dm Economia 01/12/2003
01/01/2008	31/12/2009	3,00%	Dm Economia 12/12/2007
01/01/2010	31/12/2010	1,00%	Dm Economia 04/12/2009
01/01/2011	31/12/2011	1,50%	Dm Economia 07/12/2010
01/01/2012	31/12/2013	2,50%	Dm Economia 12/12/2011
01/01/2014	31/12/2014	1,00%	Dm Economia 12/12/2013
01/01/2015	---	0,50%	Dm Economia 11/12/2014
01/01/2016	---	0,20%	Dm Economia 11/12/2015
01/01/2017	---	0,10%	Dm Economia 07/12/2016

COMPENSAZIONI

Grazie all'utilizzo del modello F24 è possibile **compensare entro 24 mesi** il diritto annuale erroneamente versato o versato in più (è il caso delle duplicazioni di pagamento, di pagamento di importi superiori al dovuto, di versamenti effettuati a Camera di Commercio incompetente) con il diritto annuale dovuto ovvero con qualsiasi altro tributo da versare sul medesimo modello F24.

RIMBORSI

Le richieste di rimborso e le azioni giudiziali conseguenti devono essere presentate o proposte, da parte di chi ha erroneamente versato diritti annuali non dovuti o per importi superiori al dovuto, **a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del versamento (art. 10 commi 1 e 2 D.M. 359/2001 e art. 17 Legge n. 488/99).**

La **domanda di rimborso** (modello di rimborso scaricabile dal sito) deve essere corredata della documentazione necessaria a comprovare il credito (es. modello F24).

BLOCCO DELLA CERTIFICAZIONE

Il mancato o incompleto pagamento del diritto annuale ai sensi dell'art. 24 comma 35 della legge 449/97, blocca il rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio del registro delle Imprese a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'omesso pagamento.

EVENTI ECCEZIONALI

Le eventuali agevolazioni in materia contributiva **previste con legge** in occasione di eventi e situazioni di carattere eccezionali (alluvioni, terremoti, altre calamità naturali, ecc.) si applicano anche al diritto annuale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- art. 18 Legge n. 580/1993 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto interministeriale 11/05/2001 n. 359 (G.U. n. 229 del 2.10.2001) Regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale;
- Diritto annuale 2001 Decreto interministeriale 23.04.2001 (G.U. n. 126/01.06.2001);
- Diritto annuale 2001 D.M. 18/07/2001 (G.U. n. 210 del 10/09/2001) differimento termini di versamento;
- Diritto annuale 2002 Decreto interministeriale 17.05.2002 (G.U. n. 149 del 27.06.2002);
- Diritto annuale 2003 Decreto interministeriale 23.05.2003 (G.U. n. 130 del 7/06/2003);
- Diritto annuale 2003 art. 5 ter Legge 1/08/2003 n. 212 conversione del D.L. 24.06.2003, n. 143 differimento termine di versamento del diritto annuale ;
- Diritto annuale 2004 Decreto interministeriale 5.03.2004 n. 341 (G.U. n. 75 del 30/03/2004)
- Diritto annuale 2005 Decreto interministeriale 23.03.2005 (G.U. n. 82 del 9.04.2005)
- Diritto annuale 2006 Decreto interministeriale 28.03.2006 (*GU n. 106 del 9-5-2006*)
- Diritto annuale 2007 Decreto interministeriale 23.03.2007 (GU n. 122 del 28-05-2007)
- Diritto annuale 2008 Decreto interministeriale 01.02.2008 (*GU n. 54 del 04-03-2008*)
- Diritto annuale 2009 Decreto interministeriale 30.04.2009 (*GU n. 114 del 19.05.2009*)
- Diritto annuale 2010 Decreto interministeriale 22.12.2009 (*GU n. 24 del 30.01.2010*)
- Diritto annuale 2011 Decreto interministeriale 21.04.2011 (GU n. 127 del 03.06.2011)
- Diritto annuale 2012 nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 255658 del 27 dicembre 2011
- Diritto annuale 2013 nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 261118 del 21 dicembre 2012
- Diritto annuale 2014 nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0201237 del 5 dicembre 2013
- Diritto annuale 2015 Decreto interministeriale 08/01/2015 (GU n. 44 del 23.02.2015)
- Diritto annuale 2016 nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0279880 del 22 dicembre 2015
- Decreto interministeriale 27.01.2005, n. 54 (G.U. n. 90 del 19.04.2005) Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale
- Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili alle violazioni relative al diritto annuale approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 10 del 28/11/2005, ed integrato con delibera del Consiglio Camerale n. 17 del 21 dicembre 2006

Servizio Diritto Annuo e Contenzioso Tributario

Camera di commercio di Salerno

Via S. Allende, 19/21 – 84100 Salerno (SA)

Tel. 0893068422 **e-mail: luigi.cipollaro@sa.camcom.it**

Responsabile Dr. Luigi Cipollaro

sito: www.sa.camcom.it

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Diritto Annuale della Camera di Commercio I .A .A. Via S. Allende, 19/21, 84100 Salerno (SA) – Tel. 0893068416-479 – ovvero all'Ufficio Contenzioso Tributario Tel. 0893068428 e-mail: maria.fiorentino@sa.camcom.it; federica.mazzoni@sa.camcom.it; gaetano.fortino@sa.camcom.it;